

PUC 2014 COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)

REL. 7.3

Elaborato 07

Luglio 2016 - V1

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Legge Regionale n. 16/2004 "Norme sul governo del territorio"

Zonizzazione Acustica

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

S.T.O.A.
STUDIO TECNICO OLIVIERO ANTONIO
Pianificazione Ambiente e Territorio

MATE engineering

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Legge Regionale n. 16 del 2004 e s.m.i.

Regolamento acustico comunale

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di TREVISO
RAFFAELE GEROMETTA
n°2320
sezione A
settore pianificazione territoriale
PIANIFICATORE TERRITORIALE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
ANTONIO OLIVIERO
SEZIONE A
7384

Regione Campania
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
dott. TASSO ROCCO
REGIONE CAMPANIA
Numero di Riferimento Elenco Regionale
n° 314/01



COMUNE DI PIETRAMELARA
Piazza Municipio, 1 - Caserta (CE)
Tel. (+39) 0823648220

Il Sindaco
Luigi LEONARDO

Il Segretario
Dott. Salvatore RUGGIERO

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Geom. Vincenzo DE NUCCIO

GRUPPO DI LAVORO

Progetto urbanistico
Urbanista Raffaele GEROMETTA
Architetto Antonio OLIVIERO

Studio Geologico Tecnico
Geologo Ugo UGATI

Studio Agropedolologico
Agronomo - Forestale Giovanni TRENTANOVI

Valutazione Ambientale Strategica
Urbanista Raffaele GEROMETTA
Architetto Antonio OLIVIERO

Zonizzazione Acustica
Tecnico acustico Rocco TASSO

Contributi Specialistici
Ingegnere Giacomo CARISTI
Ingegnere Elettra LOWENTHAL
Ingegnere Lino POLLASTRI
Agronomo Aniello PALOMBA

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI 6
ART. 1 - INTRODUZIONE 6
ART. 2 - FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 6
ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI 6
ART. 4 - DEFINIZIONI 7
ART. 5 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, STRUMENTAZIONE URBANISTICA E REGOLAMENTI 8
ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 8
CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE 9
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 9
ART. 8 - VALORI LIMITE DI RUMOROSITÀ 10
ART. 9 - LIMITI DI IMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE LINEARI ESISTENTI 10
ART. 10 - LIMITI DI IMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE LINEARI DI PROGETTO 11
ART. 11 - LIMITI DI EMISSIONE PER LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO 11
CAPO III - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 11
ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO E I CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI 11
ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI INERENTI I PUA AI FINI DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO 13
ART. 14 - INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A STRUTTURE RESIDENZIALI 14
ART. 15 - INTERVENTI EDILIZI RELATIVI AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 16
ART. 16 - PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO RELATIVE AI PROGETTI DI OPERE E INFRASTRUTTURE STRADALI E DI TRASPORTO. 16
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE 17
ART. 17 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA 17
ART. 18 - LIMITI ALL'USABILITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER ATTIVITÀ FUNZIONI E/O PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO 17
ART. 19 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE 17
ART. 20 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE 18
ART. 21 - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO 18
ART. 22 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA IN AMBIENTE CHIUSO 19
ART. 23 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA ALL'APERTO 19
ART. 24 - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DAI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO 19
ART. 25 - PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 20
CAPO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE 20
ART. 26 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA 20
ART. 27 - DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 20
ART. 28 - DEROGHE ALL' AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSE 21
ART. 29 - ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI 21

ART. 30 - PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI SORGENTI SONORE 23
CAPO VI - RISANAMENTO ACUSTICO 24
ART. 31 - IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE 24
ART. 32 - IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE 24
CAPO VII - SISTEMA SANZIONATORIO - RAPPORTO CON STRUMENTI URBANISTICI E REGOLAMENTI - DISPOSIZIONI FINALI 24
ART. 33 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI 24
ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE 25
ART. 35 - ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO 26
ART. 36 - STRUMENTI URBANISTICI E REGOLAMENTI 26
ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI 26
ALLEGATI 27
ALLEGATO A (ART. 13) 28
PRESCRIZIONI GENERALI INERENTI GLI PUA AI FINI DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO 28
ALLEGATO B (ARTT. 12, 15 E 25) 28
PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE IN MERITO ALLE ISTANZE DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA E AD INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 28
ALLEGATO B.1 (ARTT. 12, 15 E 25) 30
PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN MERITO ALLE ISTANZE DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA E AD INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 30
ALLEGATO C (ART. 14) 30
VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 30
ALLEGATO D (ART. 14) 32
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO IN MERITO ALLE ISTANZE DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA 32
ALLEGATO E (ART. 16) 33
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE E INFRASTRUTTURE STRADALI E DI TRASPORTO 33
ALLEGATO E.1 (ART. 16) 34
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE E INFRASTRUTTURE STRADALI 34
E DI TRASPORTO 34
ALLEGATO F (ART. 19) 34
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI (O RINNOVO) 34
ALLEGATO G (ART. 20) 35
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE (O RINNOVO) 35
ALLEGATO H (ART. 21) 36
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO 36
ALLEGATO H.1 (ART. 21) 36
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO 36

ALLEGATO I (ART. 22)....37
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER GLI ESERCIZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA IN AMBIENTE CHIUSO....37
ALLEGATO L (ART. 23)....37
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER GLI ESERCIZI CHE UTILIZZANO, ANCHE IN MANIERA OCCASIONALE, IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA ALL'APERTO 37
ALLEGATO M (ART. 27)....38
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 38
A CARATTERE RUMOROSO 38
ALLEGATO N (ART. 28)....39
DEROGHE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSE....39
ALLEGATO O (ART. 29)....39
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI CANTIERE EDILE, STRADALE ED ASSIMILABILE.....39
MODELLI 41
MODELLO TIPO A1....43
DOMANDA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI DI BREVE DURATA (NON SUPERIORE AI 7 GG LAVORATIVI) CHE RISPETTANO GLI ORARI FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE 43
MODELLO TIPO A2....44
DOMANDA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI CHE RISPETTANO GLI ORARI ED I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE....44
MODELLO TIPO A3....45
DOMANDA IN DEROGA SPECIALE PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI CHE NON RISPETTANO GLI ORARI E/O I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE. 45
MODELLO TIPO B1....46
DOMANDA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE RISPETTANO GLI ORARI ED I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE....46
MODELLO TIPO B2....47
DOMANDA IN DEROGA SPECIALE PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE NON RISPETTANO GLI ORARI E/O I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE. 47

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - INTRODUZIONE

1. Il Comune di Pietramelara con il presente regolamento intende dare attuazione alla tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi, lavorativi e dell'ambiente esterno secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalle "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" approvate con delibera di G.R. Campania n. 2436 del 01/08/2003, pubblicate sul B.U.R.C. n° 41 del 15/09/2003.

2. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Pietramelara è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni previste dal DPCM 14 novembre 1997, e dalle "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica".

ART. 2 - FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue, ai sensi dell'art. 1 della Legge 26/10/1995 n. 447 e delle "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica", i seguenti obiettivi:

a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 /11/ 1997;

b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art 7 della L.. 26/10/1995 n. 447, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione acustica;

c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la discipline delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e D.L. 19/08/2005 n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"; mentre a livello regionale dalle "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" approvate con delibera di G.R. Campania n. 2436 del 01/08/2003, pubblicate sul B.U.R.C. n° 41 del 15/09/2003.

2. La legge 26/10/1995 n. 447 prevede, inoltre decreti attuativi di regolamentazione in materia di inquinamento acustico, quali D.M. Ambiente 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"; il D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore"; D.P.C.M. 5.12.1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici"; il D.M. Ambiente 16.03.1998 "Tecniche di rile-

vamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; il D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e di coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica"; Il D.P.R. 18.11.1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge n. 447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario "; D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"; D.M. Ambiente 29.11.2000 "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"; Legge 31.07.2002 n.179 "Disposizioni in materia ambientale"; Decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto"; D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n.447".

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento di intende per:

1. *Inquinamento acustico in ambiente esterno* : rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

2. *Inquinamento acustico interno*: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno.

3. *Valore limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

4. *Valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

5. *Ricettore*: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani urbanistici generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie;

6. *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 195/06 e al D.Lgs 81/08, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive.

7. *Tecnico competente*: la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6 e 7 della L. 26/10/1995 n. 447 e inseriti negli elenchi regionali secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 31/03/1998.

8. *Leq(A)*: Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A; valore del livello di pressione sonora ponderata A di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo, così come definito nell'Allegato A del D.M. 16/03/1998.

9. *Fascia di pertinenza acustica*: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale sono stabiliti i limiti di immissione del rumore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142 e dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

10. *Impatto acustico*: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

11. *Clima acustico*: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

ART. 5 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, STRUMENTAZIONE URBANISTICA E REGOLAMENTI

1. L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Pietramelara i principi di tutela dall'inquinamento e comporta che, qualsiasi variante al PUC e qualunque strumento attuativo dello stesso, devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dalla L. 26/10/1995 n. 447, dai successivi decreti di attuazione e dalle "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica".

2. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

3. Il regolamento edilizio, il regolamento di igiene e sanità ed altri regolamenti eventualmente vigenti dovranno essere coordinati con quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinate sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

2. Nel caso di varianti allo strumento urbanistico vigente, la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997.

3. Per le zone soggette a PUA, l'approvazione di questi ultimi è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso, così come previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

4. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i valori limite di pressione sonora delle singole classi senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La classificazione acustica è basata sulla divisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 nonché dalle linee guida regionali e di seguito definite:

Classificazione acustica	Definizione
CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree destinate ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura), quelle destinate a parco ed aree verdi e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonica abbia rilevanza per la loro fruizione. Dalle aree verdi sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonica non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione. Fanno egualmente eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici; tali strutture saranno classificate secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano. La Classe I, ai soli fini delle priorità di intervento, è suddivisa nelle seguenti sottoclassi: I-a ospedaliera; I-b scolastica; I-c verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonica. Rientrano nella presente classe anche la zona cimiteriale, eventuali zone archeologiche fruibili, centri per anziani, biblioteche e musei.
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività industriali ed artigianali. In particolare rientrano nella presente classe le zone rurali con uso occasionale di macchine operatrici.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare o di attraversamento, con media intensità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatici. In particolare rientrano nella presente classe i Centri Sportivi e gli Stadi fuori dalle aree esclusivamente residenziali.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali, artigianali ed uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie. In particolare rientrano nella presente classe zone con destinazioni a fiere e mercati, Centri Commerciali e zone con presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza di insediamenti abitativi ed attività di servizi.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali in cui non sono previsti dalla NTA gli insediamenti abitativi.

ART. 8 - VALORI LIMITE DI RUMOROSITÀ

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, vengono presi in considerazione i valori limite stabiliti nelle tabelle B e C in allegato al D.P.C.M. 14/11/1997.

D.P.C.M. 14/11/97 Tabella B: **valori limite di emissione** - Leq in dBA (art. 2)

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	**Limite periodo diurno** (06.00-22.00) (dBA)	**Limite periodo notturno** (22.00 – 06.00) (dBA)
I) Aree particolarmente protette	**45**	**35**
II) Aree prevalentemente residenziali	**50**	**40**
III) Aree di tipo misto	**55**	**45**
IV) Aree di intensa attività umana	**60**	**50**
V) Aree prevalentemente industriali	**65**	**55**
VI) Aree esclusivamente industriali	**65**	**65**

D.P.C.M. 14/11/97 Tabella C: **valori limite di imissione** - Leq in dBA (art. 3)

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	**Limite periodo diurno** (06.00-22.00) (dBA)	**Limite periodo notturno** (22.00 – 06.00) (dBA)
I) Aree particolarmente protette	**50**	**40**
II) Aree prevalentemente residenziali	**55**	**45**
III) Aree di tipo misto	**60**	**50**
IV) Aree di intensa attività umana	**65**	**55**
V) Aree prevalentemente industriali	**70**	**60**
VI) Aree esclusivamente industriali	**70**	**70**

2. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

a) 5 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) [Leq (A)] durante Il periodo diurno;

b) 3 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

3. Le modalità di misura sono indicati dal D.M. 16/03/1998, ,mentre i casi in cui non si applica il criterio differenziale sono stabiliti dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

ART. 9 - LIMITI DI IMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE LINEARI ESISTENTI

1. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali esistenti, sono adottati i limiti e le fasce di pertinenza fissati dalla tab. 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142.

2. I limiti di immissione per le strade urbane e di quartiere sono definite all'interno della zonizzazione acustica, redatta in rispetto del punto 7 delle Linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 2436 del 01/08/2003, che definisce i criteri per la classificazione delle aree in prossimità a reti viarie e ferroviarie.

3. I valori limite di rumorosità di cui all'art. 8 del presente regolamento non si applicano per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie all'interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate dal D.P.R. 30/03/2004 n.142 e dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

4. Per quanto concerne le ferrovie, esse appartengono alla classe IV e la relativa fascia di pertinenza è definita nella Zonizzazione acustica.

5. Le attività rumorose svolte all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle strade e ferrovie devono rispettare i limiti previsti dalla classe acustica di pertinenza secondo le tabelle di cui all'art. 8.

ART. 10 - LIMITI DI IMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE LINEARI DI PROGETTO

1. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali di progetto, sono adottati i limiti e le fasce di pertinenza fissati dalla tab. 1 dell'allegato 1 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142.

2. I limiti di immissione per le strade urbane e di quartiere sono definite all'interno della Zonizzazione acustica, redatta in rispetto del punto 7 delle Linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 2436 del 01/08/2003, che definisce i criteri per la classificazione delle aree in prossimità a reti viarie e ferroviarie.

3. Nelle fasce di pertinenza ove sono previste le strade di progetto anteriormente alla realizzazione dell'infrastruttura, valgono i limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica.

ART. 11 - LIMITI DI EMISSIONE PER LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO

1. I limiti di emissione per le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto sono regolamentati dal D. Lgs. 4 settembre 2002, n.262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

CAPO III - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO E I CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

1. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di PUA o attraverso Permesso a costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, concorre al rispetto dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione del rumore, nell'ambiente esterno ed abitativo, definiti con la Zonizzazione acustica del territorio comunale di Pietramelara, dalle "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" approvate con delibera di G.R. Campania n. 2436 del 01/08/2003 e dal DPCM 14/11/97.

2. Il capo III disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico e di valutazione di clima acustico di cui all'art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447, compresi i criteri per la certificazione acustica degli edifici, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività.

3. La documentazione in materia di impatto acustico può essere suddivisa in due distinte categorie: la documentazione tecnica presentata prima della realizzazione dell'opera di cui si richiede autorizzazione o concessione, e la documentazione tecnica presentata dopo la realizzazione dell'opera. Nel primo caso, la relazione tecnica conterrà una previsione dell'impatto acustico dell'opera a partire dai dati di progetto della stessa al fine di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui viene inserita. Nel secondo caso, l'opera, o le sorgenti di rumore, sono già esistenti e funzionanti e la relazione tecnica conterrà una valuta-

zione di impatto acustico il cui obiettivo è la caratterizzazione dello stato acustico esistente mediante misurazioni e verifiche sul luogo. Per gli scopi di cui sopra il presente articolo è suddiviso in 5 parti relative alla modalità di presentazione della seguente documentazione:

a) *Valutazione previsionale di impatto acustico;*
b) *Valutazione di impatto acustico;*
c) *Valutazione previsionale del clima acustico;*
d) *Valutazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici.*

4. A seconda dei casi indicati nel seguito, il soggetto proponente presenta all'Ufficio competente del Comune con le modalità di cui all'art. 38 del DPR n. 445 del 28/12/00, la richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività o di altra autorizzazione, allegando la documentazione tecnica di cui al presente atto. Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica come definito dall'art. 2 della L. 447/95, regolarmente iscritto nell'Elenco della Regione Campania o in uno degli altri elenchi regionali.

5. Sono tenuti a presentare al Comune la Valutazione previsionale di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

a) Titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L.349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

b) I richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

Per lo snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, agli interventi di cui alle fattispecie previste dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'impatto acustico dell'attività sia prevedibilmente poco significativo, è applicabile la procedura dell'autocertificazione da effettuarsi congiuntamente dal titolare dell'impresa e/o legale rappresentate e da un tecnico competente in acustica ambientale.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

6. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito indicati, sono tenuti a presentare al Comune la Valutazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate nell'Allegato D del presente regolamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali, case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L.447/95

7. Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL e all'ARPAC per gli ambiti di relativa competenza. Per le opere e le attività ricadenti nell'ambito di parchi o aree protette regionali, il Comune acquisisce il parere preventivo dell'ARPAC in merito allo studio di previsione di impatto acustico.

8. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo rilasciato dal dirigente del settore.

9. I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che pur ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 8 commi 1, 2, 4 della L. 447/95, non utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo agli uffici preposti del Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale, descrive la tipologia di attività svolta e attesta che l'attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell' art. 38 del DPR n. 445/00.

ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI INERENTI I PUA AI FINI DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico sono considerati Strumenti Urbanistici Attuativi (PUA):

- piani particolareggiati;
- piani per gli insediamenti produttivi;
- piani di lottizzazione;
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani di recupero.

2. Sotto il profilo acustico i PUA devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo II, relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- per le zone non esclusivamente industriali, si rimanda all'art. 4 del DPCM 14/11/97;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo II, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

3. I PUA devono essere progettati in modo da garantire la compatibilità acustica con la zonizzazione delle aree limitrofe. Gli stessi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche previste dal PUA (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

4. La stesura dei PUA deve essere composta in maniera integrata tenendo conto delle problematiche attinenti l'acustica attraverso un apposito studio (Valutazione previsionale di impatto acustico) riguardante tali aspetti, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, avente i contenuti indicati nell'Allegato A al presente regolamento.

Tale documento dovrà attestare la conformità alle prescrizioni di cui al Capo II, considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

Particolare attenzione nella Valutazione previsionale del clima acustico andrà posta per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole ed asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

5. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore dei PUA. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planovolumetrico dei suddetti Strumenti dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

6. In particolare nella progettazione dei suddetti PUA dovrà essere posta particolare cura:

- allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
- alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;
- alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo.

7. L'approvazione dei PUA prevede la contestuale verifica e l'eventuale revisione della Zonizzazione Acustica, effettuate secondo i criteri previsti dalla "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" approvate con delibera di G.R. Campania n. 2436 del 01/08/2003.

8. La mancanza dell'elaborato attinente l'acustica comporterà la mancata approvazione del PUA.

ART. 14 - INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici residenziali e di ristrutturazione sostanziale, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici de-

terminati ai sensi del DPCM 5/12/97 "Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici", in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. e) della legge 447/95.

2. I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività, devono essere accompagnati da relazione tecnica sottoscritta dal progettista e da un tecnico competente in acustica ambientale da cui emerga il rispetto dei requisiti acustici definiti dal DPCM 5/12/97, se l'intervento è assoggettato ad esso. Tale relazione deve contenere la valutazione dei seguenti requisiti:

- i requisiti acustici a cui debbono soddisfare gli edifici in termini strutturali e civili di finitura;
- i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici (bagni, ascensori, impianti di condizionamento, ecc.);
- i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

La valutazione dovrà essere resa conformemente a quanto previsto dalle norme UNI EN 12354 o se sostituite dalle equivalenti in vigore

3. Il DPCM 5/12/97 non si applica agli edifici esistenti che non siano oggetto di sostanziali ristrutturazioni.

4. Sono soggetti al DPCM 5/12/97 tutti i nuovi impianti tecnologici, anche se installati in sostituzione di altri già esistenti. L'eventuale accertamento del superamento dei limiti da parte degli impianti, salvo che vi sia stata una totale ristrutturazione, deve essere risolto mediante interventi sull'impianto, senza adeguare le caratteristiche passive delle partizioni esistenti. Per l'installazione di impianti meccanici e/o tecnologici da realizzarsi contestualmente all'edificio stesso, oltre alle direttive del presente articolo, valgono le prescrizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.

5. I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, rispetto al progetto approvato, il Valutazione di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici che riproduca i contenuti di cui all'Allegato C. Il Certificato di Conformità può essere sottoscritto solo dai tecnici competenti in acustica ambientale come definiti dall'art. 2 della L. 447/95.

6. Il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è obbligatorio soltanto per gli interventi che necessitano del certificato di abitabilità. Tali interventi sono costituiti da nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazione totale o parziale, ristrutturazione edilizia sostanziale tale da incrementare il livello di rumorosità all'interno di unità abitative contigue.

7. Il Dirigente del settore preposto, nel rilasciare il certificato di agibilità verifica la conformità delle opere alle prescrizioni del presente articolo.

8. Gli interventi di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dello Sportello unico per l'edilizia (Settore Urbanistica).

9. Per i nuovi insediamenti residenziali è fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo l'Allegato D, nel caso in cui le aree interessate siano prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 26/10/1995 n. 447, ovvero:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

10. Il tecnico progettista può autocertificare con dichiarazione sostitutiva che essendo l'intervento non situato in prossimità delle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 26/10/1995 n. 447, non è soggetto alla presentazione della valutazione previsionale del clima acustico.

11. Il tecnico progettista può autocertificare con dichiarazione sostitutiva che essendo l'intervento relativo alla seguente tipologia:

- ristrutturazione senza cambio d'uso e/o ampliamento;
- cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, inferiore/i al 30% del volume originario;
- cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio, superiore/i al 30% del volume originario ma riguardante esclusivamente locali di servizio dell'abitazione;

non è soggetto alla presentazione della valutazione previsionale del clima acustico.

ART. 15 - INTERVENTI EDILIZI RELATIVI AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Le domande per il rilascio del permesso a costruire relativo alla realizzazione, la modifica e il potenziamento di impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dovranno essere corredate da una Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica secondo l'allegato B.

2. Per l'installazione di impianti meccanici e/o tecnologici da realizzarsi contestualmente all'edificio stesso, oltre alle direttive del presente articolo, valgono le prescrizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.

3. Per gli edifici di cui alla Tabella A del DPCM 5/12/97, valgono le prescrizioni di cui allo stesso decreto.

4. Ad opera completata dovrà essere eseguita una Valutazione di impatto acustico volta a verificare il rispetto dei limiti e l'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere le informazioni riportate nell'Allegato B.1.

5. Gli adempimenti di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dello Sportello unico per l'edilizia (Settore Lavori Pubblici Urbanistica ed Edilizia Scolastica).

ART. 16 - PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO RELATIVE AI PROGETTI DI OPERE E INFRASTRUTTURE STRADALI E DI TRASPORTO.

1. É fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Pietramelara ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento.

2. Al progetto deve essere allegata una Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica i cui contenuti minimi sono esplicitati nell'Allegato E.

3. Nel caso in cui dallo studio previsionale di cui al punto 2 emerga il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, i piani particellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili

alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

4. Ad opera completata dovrà essere eseguito una Valutazione di impatto acustico volta a verificare il rispetto dei limiti e l'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere le informazioni riportate nell'Allegato E.1.

5. La realizzazione degli interventi di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'ufficio comunale preposto.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 17 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

ART. 18 - LIMITI ALL'USABILITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER ATTIVITÀ FUNZIONI E/O PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

1. L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

2. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

3. L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) dovrebbe avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

ART. 19 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE

1. L'esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali e agricole è subordinato al rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997.

2. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle norme di protezione dei lavoratori contro il rischio conseguente all'esposizione al rumore durante le ore di lavoro contenute nel D.Lgs. 195/06 e nel D.Lgs 81/08.

3. Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di una attività produttiva, commerciale, artigianale dovranno contenere una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all'allegato F del presente regolamento.

4. Nel caso in cui in luogo della domanda di licenza o di autorizzazione l'interessato ricorra allo strumento della SCIA dovrà presentare la stessa documentazione di impatto acustico di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'autorizzazione per l'inizio o il rinnovo dell'attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio competente.

6. Per le attività commerciali e per i servizi il cui all'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 il cui esercizio non comporti l'utilizzo di impianti, apparecchiature o macchine rumorose sarà sufficiente allegare alla domanda di licenza o di autorizzazione una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del titolare dell'esercizio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi.

7. Per le tutte le altre attività è necessario che la dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo venga resa da parte di un tecnico competente.

8. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

ART. 20 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

1. Le attività sportive e ricreative (palestre, campetti di calcio, centri sportivi, di danza ecc.) svolte in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, che comportano emissione di rumore, devono rispettare i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00.

2. Le emissione sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.

3. L'esercizio di tali attività sportive e ricreative, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, è subordinato al rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per l'inizio o rinnovo delle presenti attività è necessario che il titolare presenti all'Ufficio Competente una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all'allegato G del presente regolamento, al fine di permetter al Comune di verificare il rispetto dei limiti previsti dalle Linee guida regionali e dal presente regolamento.

5. L'inizio o il rinnovo dell'attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio Competente.

ART. 21 - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato, sia in qualità di proprietario o di gestore, responsabile della gestione di impianti meccanici e/o tecnologici deve rispettare i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e del criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997 .

2. Le domande per il rilascio di concessioni e/o autorizzazione relative all'installazione di nuovi impianti meccanici e/o tecnologici dovranno contenere una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all'allegato H del presente regolamento.

3. La concessione e/o autorizzazione di cui al comma 2, è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio competente.

4. Una volta installati gli impianti dovrà essere redatta una Valutazione di impatto acustico di verifica da parte di tecnico competente in acustica ambientale secondo lo schema riportato nell'Allegato H.1.

ART. 22 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA IN AMBIENTE CHIUSO

1. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in ambiente chiuso.

2. All'interno dei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, compresi i circoli privati che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti sono determinati dal DPCM 16/04/1999 n. 215, fermi restando i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dagli artt. 27 e 28.

4. Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio all'attività di cui al presente articolo dovranno contenere una Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all'allegato I del presente regolamento.

5. L'autorizzazione per l'inizio o il rinnovo dell'attività di cui sopra, è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio competente al rilascio delle suddette licenze o autorizzazioni.

ART. 23 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA ALL'APERTO

1. Per le attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, all'aperto, si applicano, oltre i limiti di cui all'articolo 22, anche i limiti di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

2. Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio all' attività di cui al presente articolo dovranno contenere una Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all'allegato L del presente regolamento.

3. L'autorizzazione per l'inizio o il rinnovo dell'attività di cui sopra, è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio competente al rilascio delle suddette licenze o autorizzazioni.

4. Per le attività di cui al presente articolo che abbiano carattere di temporaneità sono disciplinate dall'art. 27.

ART. 24 - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DAI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nel territorio comunale, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al Comune il piano di adeguamento del parco macchine esistente da realizzare.

ART. 25 - PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.

2. I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

3. In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.

4. La relazione di impatto acustico del servizio redatta da un tecnico competente dovrà contenere:

   a) modalità di svolgimento del servizio;
   b) caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
   c) caratteristiche costruttive dei contenitori;
   d) ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
   e) orari e tempi necessari per le operazioni;
   f) stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.
   g) Indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività

5. Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

CAPO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 26 - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi dell'art. 16, che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

ART. 27 - DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Le prescrizioni di cui al presente titolo si applicano alle manifestazioni temporanee che comportano attività rumorosa a carattere temporaneo.

2. Ai fini del presente regolamento si definiscono manifestazioni a carattere temporaneo, comportanti attività rumorosa, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od

automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico e che si svolgano per non oltre 15 giorni, per ogni mese solare, nello stesso sito.

3. Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali devono rispettare i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e non sono consentite di fuori dell'intervallo dell'orario 9.00-24.00.

4. Le emissioni sonore di cui al comma 3 in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto non possono inoltre superare i 65 dB (A) negli intervalli orari 9.00-12.00 e 15.00-22-00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00- 15.00 e 22.00-24.00.

5. Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle manifestazioni di cui al presente articolo dovranno contenere una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente redatta secondo i criteri generali di cui all'allegato M del presente regolamento.

6. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo, è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'Ufficio competente.

7. Le attività di cui al presente articolo non sono consentite in prossimità di aree in zona acustica Ia (zone ospedaliere) ed Ib (plessi scolastici) limitatamente al periodo compreso tra le ore 8.00 e le ore 15.00.

8. L'atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibito agli organi di vigilanza preposti al controllo.

ART. 28 - DEROGHE ALL' AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSE

1. Il Sindaco può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nell'art. 28 commi 3 e 4, e comunque non oltre le ore 24.00, per attività che si svolgono per non oltre 7 giorni, per ogni mese solare, nello stesso sito, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la ASL competente.

2. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 28, devono richiedere all'Ufficio competente il rilascio di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredando la richiesta con una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica secondo l'allegato N. L'autorizzazione in deroga è rilasciata in forma esplicita previa acquisizione del parere dell'ASL competente.

3. Le attività di cui al presente articolo non sono consentite in prossimità di aree in zona acustica Ia (zone ospedaliere) ed Ib (plessi scolastici) limitatamente al periodo compreso tra le ore 8.00 e le ore 15.00.

4. L'atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo.

ART. 29 - ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

2. L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

3. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

4. Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso. Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con tempo di misura TM > 15 minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

5. Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

6. Nel caso in cui per la realizzazione di talune opere o lavorazioni non risulti possibile rispettare i termini previsti nella domanda di autorizzazione è necessario presentare un istanza di proroga all'ufficio preposto.

7. Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

8. Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della L.n.447/95 almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la scheda-tipo A2 allegata. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

9. Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica. La domanda, redatta secondo la scheda-tipo A3 allegata, deve essere inoltrata all'ufficio ambiente del Comune 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata da una Valutazione previsionale di impatto acustico conforme ai contenuti di cui all'Allegato O firmata da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta.

10. Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

11 Per i cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 gg. lavorativi (non reiterati), il richiedente potrà presentare un domanda semplificata redatta secondo la scheda-tipo A1.

12. In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 100 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti, costituisce facoltà e non obbligo la presentazione della relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale al fine di dimostrare il rispetto dei limiti.

ART. 30 - PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. Macchine e attrezzature di ogni genere

Le macchine e le attrezzature di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, commerciale e di ogni altro tipo che si svolgono all'aperto devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea e, comunque, tali da contenere rumori entro i limiti indicati nel presente regolamento

2. Impianti di condizionamento

a) L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza ed il criterio differenziale di cui all'4 del DPCM 14/11/1997.

b) I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

c) Per l'installazione degli impianti di cui sopra, oltre le direttive del presente articolo, valgono le prescrizioni e le autorizzazioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.

3. Pubblicità fonica – Altoparlanti

a) La pubblicità fonica è vietata all'interno delle zone di classe I così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale, e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.

b) L'uso di altoparlanti nei veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

c) La pubblicità fonica risulta soggetta ad l'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada.

4. Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

5. Macchine da giardino

L'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

CAPO VI - RISANAMENTO ACUSTICO

ART. 31 - IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1. Il piano di risanamento acustico comunale, redatto successivamente alla individuazione delle aree di criticità sul territorio, in conformità all'art. 7 della L. 26/10/1995 n. 447 , contiene:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della zonizzazione acustica;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

ART. 32 - IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

1. I titolari di imprese verificano entro tre mesi dall'approvazione della zonizzazione comunale la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, dandone comunicazione al Comune mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. In caso di esito negativo gli stessi si adeguano ai limiti imposti mediante piano di risanamento entro i successivi sei mesi.

2. Il Comune, avvalendosi dell'ARPAC, approva, entro novanta giorni dalla presentazione, il piano di risanamento acustico, verificandone la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli.

3. I piani di risanamento acustico delle imprese indicano:

- le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
- gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;
- i ricettori presenti nell'area di studio individuata, descrivendone le caratteristiche;
- gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento;
- la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica;
- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

CAPO VII - SISTEMA SANZIONATORIO - RAPPORTO CON STRUMENTI URBANISTICI E REGOLAMENTI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale devono essere eliminate le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Sindaco può inoltre disporre, tramite ordinanza:

a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, anche non considerate nel presente regolamento;

b) il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

3. Le facoltà di cui ai precedenti commi non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, facendo riferimento a quanto riportato nell'art.10 comma 2° della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 33, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.136,21 a € 10.329.14.
- Chiunque violi le prescrizioni relative superamento dei limiti di rumorosità previsti dall'art. 8 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.160,4 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;
- Chiunque violi le prescrizioni relative al mancato deposito del piano di risanamento da parte delle imprese, previsto dall'art. 32, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 371,85 a € 1.136,21 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;
- Chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti di cui agli artt. 21, 22 e 23 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € € 5.160,4 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;
- Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui agli artt. 27, 28 e 29 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento;
- Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità di cui all'art. 31 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 1.032,91 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento;
- Chiunque violi le prescrizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico, di cui all'art. 24, e le prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 25, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 5.164,57 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento.

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

2. Nel caso in cui il Comune di Pietramelara nell'effettuare i controlli di cui all'art. 35 del presente regolamento dovesse riscontrare che la dichiarazione resa dal tecnico competente o dal titolare dell'esercizio relativamente al non utilizzo di apparecchi rumorosi per l'esercizio di qualunque attività produttiva , commerciale, artigianale o agricola non corrisponda allo stato dei fatti è autorizzato a sospendere i lavori fino quando non venga regolarizzata l'attività e rispettati i limiti richiesti dal piano di zonizzazione acustica.

3. Il Comune, pertanto, applicherà al trasgressore una sanzione da un minimo di € 268,58 ad un massimo di € 1.136,21, salvo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.

4. Per quanto non contenuto nella presente disposizione si rinvia all'art. 10 della L. 26/10/1995 n. 447 ed a tutte le disposizioni vigenti in materia.

5. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni contenute nella presente disposizione provvederà il Comune di Pietramelara che utilizzerà i proventi della sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.

6. Le sanzioni contenute nel presente articolo si intendono recepite nel vigente regolamento delle sanzioni amministrative del Comune di Pietramelara.

ART. 35 - ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'attività di controllo in merito ad una corretta applicazione del presente regolamento è demandata nel presente territorio comunale all'Ufficio Ambiente coadiuvato dal Corpo di Polizia Municipale, fermo restando il ruolo e le competenze dell'ARPAC così come indicate nell'art. 14 della L. 26/10/1995 n. 447.

ART. 36 - STRUMENTI URBANISTICI E REGOLAMENTI

1. Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

2. Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed altri regolamenti eventualmente vigenti.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di tutela dell'inquinamento acustico.

2. Le modifiche al presente regolamento saranno deliberate dalla Giunta Comunale su proposta del Dirigente di Settore, previo parere obbligatorio di un tecnico competente.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Legge Regionale n. 16 del 2004 e s.m.i.

Regolamento acustico comunale
ALLEGATI

ALLEGATO A (ART. 13)

PRESCRIZIONI GENERALI INERENTI GLI PUA AI FINI DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Nel caso dei PUA la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico dovrà contenere:

a) descrizione sintetica del progetto;

b) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;

c) carte della rumorosità ambientale ante-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;

d) eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste, la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;

e) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto indicando i metodi o le fonti utilizzate per la determinazione;

f) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;

g) carte previsionali della rumorosità post-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;

h) descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;

i) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici inseriti nel comparto;

j) schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;

k) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;

l) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO B (ARTT. 12, 15 E 25)

PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE IN MERITO ALLE ISTANZE DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA E AD INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La Valutazione previsionale di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato agli artt.. 14, 24 del presente regolamento e di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modificazioni introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La Valutazione previsionale di impatto acustico deve contenere:

a) descrizione sintetica del progetto;

b) planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2 000;

c) indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;

d) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto con individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area in oggetto;

e) carte della rumorosità ambientale ante-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;

f) descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;

g) descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;

h) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto indicando i metodi o le fonti utilizzate per la determinazione, dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;

i) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati relativi ai livelli di pressione sonora delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora;

j) nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;

k) descrizione delle sorgenti rumorose descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.), con indicazione dei requisiti di fonoisolamento indicati dal DPCM 5/12/1997;

l) carte della rumorosità post-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno con indicazione di tutte le sorgenti di rumore previste nei luoghi di progetto;

m) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sui ricettori più esposti;

n) descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;

o) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici inseriti nel comparto;

p) la relazione con i contenuti di cui al presente allegato, dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della L.n. 26/10/1995 n. 447 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;

q) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
r) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO B.1 (ARTT. 12, 15 E 25)

PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN MERITO ALLE ISTANZE DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA E AD INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La Valutazione di impatto acustico, eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere le informazioni:
a) Descrizione della strumentazione utilizzata per le misure;
b) Descrizione ed esiti delle misure fonometriche;
c) Verifica dei valori previsti nella valutazione di Impatto acustico di cui all'Allegato B;
d) Verifica del rispetto dei limiti di immissione e di emissione così come previsto dal presente regolamento;
e) Certificati di taratura e di conformità della strumentazione utilizzata;
f) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO C (ART. 14)

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori di nuovi interventi edilizi e di strutture residenziali, dovrà essere prodotta una valutazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, ovvero una relazione di collaudo acustico, sottoscritta da tecnico competente in acustica, oltre che dal progettista, dal costruttore e dal direttore dei lavori, i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:
a. planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2 000;
b. indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
c. descrizione e identificazione della struttura edilizia e della disposizione della prova;
d. rilevazioni fonometriche per la valutazione delle prestazioni acustiche degli edifici secondo le norme UNI EN ISO 140:2000 o se sostituite dalle equivalenti in vigore;
e. resoconto di prova conformemente a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 140 o se sostituite dalle equivalenti in vigore;
f. verifica della conformità delle caratteristiche passive acustiche dell'edificio così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997;
g. verifica del rispetto dei limiti delle sorgenti interne all'edificio così come previsto dal d.p.c.m. 5/12/1997;
h. caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
i. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

La valutazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è l'atto conclusivo di certificazione acustica di una struttura edilizia. Tale valutazione, ottenuta sulla base di un collaudo in opera o mediante autocertificazione da parte del tecnico competente in acustica congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, attesta che le ipotesi progettuali sono state soddisfatte.
Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, La valutazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.
Per i restanti edifici, è facoltà del Sindaco richiedere la valutazione di conformità con o senza le prove di collaudo in opera.
Qualora si ricorra al collaudo in opera, dovranno essere utilizzate le metodologie previste dal DPCM 5/12/97: in particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliari, nel caso di strutture edilizie similari, i seguenti parametri:

- L'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti
- L'indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata
- L'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
- Il livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici
- Il livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo

Di seguito sono riportate i riferimenti della normativa tecnica aggiornati al 2002:

SIMBOLO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TECNICO DEL DPCM	RIFERIMENTO TECNICO ATTUALE
R_w'	Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (tra due distinte unità immobiliari)	UNI 8270:1987 parte 7° par. 5.1	UNI EN ISO 10052:2010 UNI EN ISO 717-1:2013 UNI EN ISO 16283-1:2014
$D_{2m,nT,w}$	Indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata	UNI 8270:1987 parte 7° para. 5.1	UNI EN ISO 10052:2010 UNI EN ISO 717-1:2013 UNI EN ISO 16283-1:2014
$L_{n,w}'$	Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato	UNI 8270:1987 parte 7° para. 5.2	UNI EN ISO 717-2:2013
L_{ASmax}	Livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici		UNI EN ISO 10052:2010
L_{Aeq}	Livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo		UNI EN ISO 10052:2010

Nei casi in cui si proceda alla certificazione di conformità acustica senza le misure di collaudo occorrerà calcolare tutti gli indici ed i livelli regolati dal DPCM 5/12/97 in relazione ad eventuali modifiche avvenute in corso d'opera.

ALLEGATO D (ART. 14)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO IN MERITO ALLE ISTANZE DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA

La Valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di valutare il clima acustico dell'area, di verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità e di individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.
La Relazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve contenere:

a) descrizione sintetica del progetto;
b) planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2 000;
c) indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
d) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto con individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area in oggetto;
e) carte della rumorosità ambientale ante-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
f) la descrizione dell'opera in progetto, dell'ubicazione e del contesto in cui viene inserita, con la localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici); con eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento;
g) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
h) descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
i) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto;
j) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati relativi ai livelli di pressione sonora delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto;
k) nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
l) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Zonizzazione Acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97 (vedi Allegato C);
m) elaborati di progetto in scala 1:50 (piante e sezioni tipo) illustrativi degli elementi, materiali e tecniche di posa in opera da utilizzare per il perseguimento delle prestazioni acustiche prescritte dal DPCM 5/12/97;

n) carte previsionali della rumorosità post-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno con indicazione di tutte le sorgenti di rumore previste nei luoghi di progetto;
o) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sui ricettori più esposti;
p) descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;
q) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici inseriti nel comparto;
r) la relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della L.n. 26/10/1995 n. 447 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
s) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
t) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO E (ART. 16)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE E INFRASTRUTTURE STRADALI E DI TRASPORTO

Nel caso di progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto ovvero nel ristrutturazione di quelle esistenti occorre redigere una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica contenente:
a) descrizione sintetica del progetto;
b) valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo e della percentuale di veicoli pesanti indicando i metodi o le fonti utilizzate per la determinazione;
c) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
d) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
e) indicazione dei parametri meteoclimatici dell'area con particolare riferimento alla velocità e direzione del vento espressi in un arco temporale statisticamente idoneo;
f) carte della rumorosità ambientale ante-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
g) valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti i previsti per le fasce di pertinenza acustica e dalla Zonizzazione acustica;
h) descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;
i) carte della rumorosità post-operam in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;

j) proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico se necessari;
k) la relazione con i contenuti di cui al presente allegato, dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della L. 26/10/1995 n. 447 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
l) schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
m) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7.

ALLEGATO E.1 (ART. 16)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE E INFRASTRUTTURE STRADALI E DI TRASPORTO

Ad opera ultimata, dovrà essere eseguita, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale, una Valutazione di impatto acustico a i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:
a) Misure fonometriche nel periodo diurno e nel periodo notturno secondo modalità e numero proporzionali all'importanza dell'opera
b) Descrizione della strumentazione utilizzata per le misure;
c) Descrizione ed esiti delle misure fonometriche;
d) Ubicazione delle misure su una cartografia in scala adeguata;
e) I flussi di traffico rilevati durante le misure;
f) Verifica dei valori previsti nella valutazione di Impatto acustico di cui all'Allegato E;
g) Verifica dell'efficacia di eventuali opere di mitigazione del rumore;
h) Carta della rumorosità, in scala non inferiore a 1:1000, estesa alla fascia di pertinenza acustica dell'infrastruttura;
i) Verifica del rispetto dei limiti di immissione e di emissione così come previsto dal presente regolamento;
j) Certificati di taratura e di conformità della strumentazione utilizzata;
k) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO F (ART. 19)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI (O RINNOVO)

Le domande di licenza o autorizzazione di attività produttive, commerciali, artigianali dovranno essere accompagnate da una Valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, che dimostri il rispetto dei limiti di cui all'art. 19 e che contenga:
a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
b) individuazione su planimetria della dislocazione dei macchinari all'interno dell'area di lavorazione, e degli impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;

c) informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate ed alla durata dei lavori;
d) elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli di pressione sonora in dB o in dB(A) o di potenza sonora relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
e) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
f) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
g) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
h) la relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della L.n. 26/10/1995 n. 447 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
i) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
j) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO G (ART. 20)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE (O RINNOVO)

La documentazione da presentare per l'inizio o il rinnovo delle attività sportive e ricreative deve essere redatta da tecnico competente in acustica, dimostrare il rispetto dei limiti di cui all'art. 19 e deve contenere:
a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
b) individuazione su planimetria della dislocazione delle attrezzature, ricreative e degli impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
c) la descrizione delle attività e orari di funzionamento;
d) elenco delle attrezzature o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli di pressione sonora in dB o in dB(A) o di potenza sonora relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
e) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
f) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
g) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
h) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
i) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO H (ART. 21)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

La richiesta di installazione di impianti deve essere accompagnata da Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica contenente:

a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;

b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;

c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dei singoli impianti;

d) elenco degli impianti utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli di pressione sonora in dB o in dB(A) o di potenza sonora a distanza nota relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;

e) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;

f) schede tecniche e certificati di conformità degli impianti;

g) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;

h) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;

i) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;

j) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO H.1 (ART. 21)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Nel caso che gli impianti rumorosi di cui all'art. 21, sono già esistenti o dopo la loro installazione dovrà essere prodotta una Valutazione di impatto acustico, da parte di un Tecnico Competente in Acustica ambientale, i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:

a) descrizione della strumentazione utilizzata per le misure;

b) descrizione ed esiti delle misure fonometriche;

c) verifica dei valori previsti nella eventuale valutazione di Impatto acustico di cui all'Allegato H;

d) verifica del rispetto dei limiti di immissione e di emissione degli impianti così come previsto dal presente regolamento;

e) certificati di taratura e di conformità della strumentazione utilizzata;

f) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO I (ART. 22)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER GLI ESERCIZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA IN AMBIENTE CHIUSO

Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio all'attività di cui all'art. 22 dovranno contenere una Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:

a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;

b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;

c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;

d) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;

e) schede tecniche e certificati di conformità degli impianti;

f) relazione tecnica ai sensi D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 con descrizione dei componenti dell'impianto elettroacustico in dotazione all'attività ed indicazione degli stessi in planimetria (marca modello e numero di serie), indicazione delle tarature dell'impianto elettroacustico, indicazione dei tempi di osservazione e di misura, indicazione dei luoghi di misura, riportati in planimetria secondo il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215;

g) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;

h) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;

i) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;

j) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;

k) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO L (ART. 23)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER GLI ESERCIZI CHE UTILIZZANO, ANCHE IN MANIERA OCCASIONALE, IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA ALL'APERTO

Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio all'attività di cui all'art. 23 dovranno contenere una Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:

a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;

b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;

c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;

d) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
e) schede tecniche e certificati di conformità degli impianti;
f) relazione tecnica ai sensi D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 con descrizione dei componenti dell'impianto elettroacustico in dotazione all'attività ed indicazione degli stessi in planimetria (marca modello e numero di serie), indicazione delle tarature dell'impianto elettroacustico, indicazione dei tempi di osservazione e di misura, indicazione dei luoghi di misura, riportati in planimetria secondo il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215;
g) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
h) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e all'art. 19 commi 1 e 2 del presente regolamento;
i) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
j) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
k) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO M (ART. 27)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE A CARATTERE RUMOROSO

Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle manifestazioni di cui all'art. 28 dovranno contenere una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:
a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;
d) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
e) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
f) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e all'art. 27 commi 2, 3 e 4 del presente regolamento;
g) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;

h) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
i) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO N (ART. 28)

DEROGHE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RUMOROSE

La richiesta di autorizzazione in deroga per l'esercizio di attività rumorose deve essere corredata da Valutazione previsionale di impatto acustico o redatta da tecnico competente in acustica ambientale contenente:
a) individuazione dell'area in cui ricade l'intervento mediante planimetria in scala non inferiore a 1:2000;
b) individuazione su planimetria della dislocazione degli impianti elettroacustici e di eventuali impianti meccanici e/o tecnologici in scala non inferiore a 1:100;
c) informazioni dettagliate riguardanti sui tempi di esercizio dell'attività e degli impianti;
d) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
e) descrizione delle eventuali opere di contenimento del rumore, con descrizione dei materiali utilizzati, modalità di messa in opera e schede tecniche mediante particolari in scala 1:50;
f) individuazione dei ricettori più esposti alla rumorosità proveniente dalla attività in oggetto e stima dei livelli di emissione, immissione e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
g) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività e schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
h) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
i) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.

ALLEGATO O (ART. 29)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI CANTIERE EDILE, STRADALE ED ASSIMILABILE.

La Valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'art. 30 del presente regolamento da allegare all'istanza per la l'autorizzazione all'attività di cantiere edile, stradale ed assimilabile dovrà contenere:
a) l'individuazione dell'area in cui ricade l'intervento;
b) planimetrie indicative delle abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività;
c) elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in livelli equivalenti di pressione sonora (Leq in dBA o Leq in dB) o in livelli di potenza sonora (Lw in dB) a distanza nota relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;

d) informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi lavorative con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate ed alla durata delle singole lavorazioni;
e) cronoprogramma delle fasi lavorative e durata dei lavori;
f) valutazione previsionale di impatto acustico relativo al previsto cantiere secondo i dettami previsti dall'art. 29 del presente regolamento, elaborata mediante modelli matematici;
g) indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
h) stralcio del piano di zonizzazione acustica, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività, ubicazioni di ricettori e sorgenti di rumore esterni, indicazione dei punti di rilevamento del livello del rumore allo stato di fatto;
i) indicazione dei modelli matematici di simulazione utilizzati per il calcolo della propagazione sonora a distanza e sui ricettori più esposti;
j) caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
k) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e del D.P.C.M. 31.03.1998.
La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico da allegare all'istanza di proroga, di cui all'art. 30 comma 6, dovrà contenere oltre i criteri al punto 1 del presente allegato, anche le motivazioni tecniche che non hanno consentito l'ultimazione dei lavori nei termini di cui al provvedimento autorizzativi.

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Legge Regionale n. 16 del 2004 e s.m.i.

Regolamento acustico comunale

MODELLI

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE – TIPO

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee:

Cantieri

- **Scheda A1** - Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI DI BREVE DURATA, che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale;

- **Scheda A2** - Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

- **Scheda A3** - Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Manifestazioni

- **Scheda B1** - Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che ri-spettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

- **Scheda B2** - Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

MODELLO TIPO A1

DOMANDA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI DI BREVE DURATA (NON SUPERIORE AI 7 GG LAVORATIVI) CHE RISPETTANO GLI ORARI FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Al Comune di_____

Il sottoscritto_____ nato a_____ il _____
residente a: _____in via :_____ n: ____
in qualità di _____della _____
Sede legale in :_____ Via :_____n. ___
Iscrizione alla CCIAA :_____ C.F. o P.IVA_____

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attivazione di:

- ☐ un cantiere edile o assimilabile
- ☐ un cantiere stradale o assimilabile
- ☐ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- ☐ _____

con sede in Via ._____n. _____ per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____
Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari indicati nella nel Regolamento acustico comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
Data,_____

Timbro/Firma

_____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

MODELLO TIPO A2

DOMANDA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI CHE RISPETTANO GLI ORARI ED I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Al Comune di_____

Il sottoscritto_____ nato a_____ il _____
residente a: _____in via :_____ n: ____
in qualità di _____della _____
Sede legale in :_____ Via :_____n. ___
Iscrizione alla CCIAA :_____ C.F. o P.IVA_____

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attivazione di:

- ☐ un cantiere edile o assimilabile
- ☐ un cantiere stradale o assimilabile
- ☐ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- ☐ _____

con sede in Via ._____n. _____ per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____
Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari indicati nella nel Regolamento acustico comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
Data,_____

Timbro/Firma

_____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

MODELLO TIPO A3

DOMANDA IN DEROGA SPECIALE PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERI CHE NON RISPETTANO GLI ORARI E/O I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE.

Al Comune di_____

Il sottoscritto_____ nato a_____ il _____
residente a: _____in via :_____ n: ____
in qualità di _____della _____
Sede legale in :_____ Via :_____n. ___
Iscrizione alla CCIAA :_____ C.F. o P.IVA_____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga per l'attivazione di:

- ☐ un cantiere edile o assimilabile
- ☐ un cantiere stradale o assimilabile
- ☐ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- ☐ _____

con sede in Via ._____n. _____ per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare:

- ☐ gli orari previsti dal Regolamento acustico comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto
- ☐ i valori limite previsti dal Regolamento acustico comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto

per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed **allegata alla presente**.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
Data,_____

Timbro/Firma

_____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

MODELLO TIPO B1

DOMANDA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE RISPETTANO GLI ORARI ED I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Al Comune di_____

Il sottoscritto_____ nato a_____ il _____
residente a: _____in via :_____ n: ____
in qualità di _____della _____
Sede legale in :_____ Via :_____n. ___
Iscrizione alla CCIAA :_____ C.F. o P.IVA_____

CHIEDE

L'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
L'attività sarà svolta presso ._____n. _____
per il periodo dal (g/m/a)_____ al (g/m/a)_____

- ☐ In area appositamente destinata dal comune
- ☐ In altra area

L'attività svolta sarà del seguente tipo

_____
_____
_____
_____

Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nel Regolamento acustico comunale per la discipline delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
Data,_____

Timbro/Firma

_____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

MODELLO TIPO B2

DOMANDA IN DEROGA SPECIALE PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE NON RISPETTANO GLI ORARI E/O I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE.

Al Comune di_____

Il sottoscritto_____ nato a_____ il _____
residente a: _____in via :_____ n: ____
in qualità di _____della _____
Sede legale in :_____ Via :_____n. ___
Iscrizione alla CCIAA :_____ C.F. o P.IVA_____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
L'attività sarà svolta presso ._____n. _____
per il periodo dal (g/m/a)_____ al (g/m/a)_____

- ☐ In area appositamente destinata dal comune
- ☐ In altra area

L'attività svolta sarà del seguente tipo

_____
_____
_____

Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare:

- ☐ gli orari previsti dal Regolamento acustico comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto,
- ☐ i valori limite previsti dal Regolamento acustico comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto,

per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed **allegata alla presente**.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data,_____

Timbro/Firma

_____

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).